

BANDO DUC BRESCIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DISTRETTO COMMERCIALE CITTADINO. SECONDO BANDO.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL'ARTIGIANATO .

1. OBIETTIVI

Il Comune di Brescia, nell'ambito del progetto "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana" promosso da Regione Lombardia, intende con il presente bando favorire il consolidamento del distretto commerciale cittadino, dando continuità alle azioni promosse per sostenere la vitalità e la ripartenza delle attività economiche operanti al suo interno, e dando altresì continuità alla fruizione dei servizi a utenti e visitatori.

Il presente bando è quindi destinato al finanziamento di interventi in conto gestione integrativi e complementari a quelli di cui al bando pubblicato in forza del Decreto Direzione Generale Sviluppo Economico n. 6401 in data 29.50.2020, al fine di garantire alle imprese partecipanti un più completo sostegno con riferimento alle azioni di consolidamento dell'attività che le stesse intendano operare.

Lo stesso si inserisce nel quadro complessivo delle politiche comunali di sostegno alle imprese a seguito dell'emanazione dei nuovi provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento del contagio da COVID-19.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole o medie imprese (MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato, localizzate all'interno del "Distretto Urbano del Commercio di Brescia", il cui perimetro coincide con le aree raffigurate nell'**Allegato A**.

Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell'unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, **attività primaria**, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:

- 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

3. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

- Essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
- Disporre di una unità locale collocata all'interno dell'ambito territoriale del Distretto del Commercio che svolga attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;
- Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- Con riferimento al regime "De minimis", non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;

Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

- Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- Avviare, prima della presentazione della domanda di contributo, un'attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla sua avvenuta erogazione.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà avviata procedura di compensazione entro l'importo corrispondente all'inadempienza certificata, che verrà versato dagli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

I soggetti privati beneficiari finali del contributo regionale, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE

Le risorse complessivamente stanziare dal Comune di Brescia per l'iniziativa ammontano a € 140.000,00.

Non è prevista alcuna preventiva ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili individuate e indicate nel dettaglio ai successivi punti 7 e 8 del presente bando.

5. TIPOLOGIA DI PROCEDURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso con procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa rientrante nelle fattispecie di spesa di cui ai successivi articoli.

Il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale (in spesa corrente) al netto di IVA, sino ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a € 2.000 (Euro duemila/00).

Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

6. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti *de minimis*.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.

Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti di Stato e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa).

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento *de minimis* saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

7. INTERVENTI AGEVOLABILI

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all'interno di spazi sfitti o in disuso, oppure subentro come nuovo titolare presso un'attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
- Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato;
- Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
- Accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

Gli interventi dovranno interessare un'unità locale localizzata all'interno del perimetro del territorio del Distretto del Commercio di Brescia.

E' consentito il cumulo con altre agevolazioni per medesime spese fino al 100% del valore della spesa sostenuta.

8. SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE DI AMMISSIBILITÀ

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco:

- 1- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio, ecc.) funzionali al consolidamento dell'attività;
- 2- Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- 3- Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- 4- Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
- 5- Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
- 6- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);

7- Spese per affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono escluse le attività consentite dai D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi dei D.P.C.M. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020, ad eccezione di quelle autorizzate in deroga che abbiano deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti (assolvendo gli obblighi previsti dall'art. 4 del d.p.c.m. 1 marzo 2020).

Sono ammissibili le spese **al netto di IVA** e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

L'investimento minimo ammissibile è di 1.000 euro.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa **decorrano a partire dalla data del 01.09.2020**. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione del relativo giustificativo di spesa (fattura, versamento canone di locazione, liquidazione stipendio in busta paga, ecc.).

Si precisa che le spese dovranno:

- Essere intestate al soggetto beneficiario;
- Aver dato luogo ad un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzii il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. **Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare;**
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;
- Riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura "Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio". In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore. Per le spese sostenute è necessario compilare l'allegata Dichiarazione per la rendicontazione dei giustificativi di spesa.

Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

9. SPESE NON AMMISSIBILI

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;

- I pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- Le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze;
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Le spese per il personale diverse da quelle inerenti la stabilizzazione dello stesso;
- Qualsiasi forma di autofatturazione;
- Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Brescia.

Le domande dovranno essere presentate a partire **dalla data di pubblicazione del presente atto ed entro e non oltre le ore 12.00 del 06 dicembre 2020.**

La domanda (**Allegato B**) dovrà essere sottoscritta dove richiesto, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da:

- 1) Copia carta d'identità in corso di validità e Codice Fiscale del legale rappresentante (sottoscrittore);
- 2) Consenso al trattamento dei dati personale _ allegato 1;
- 3) Attestazione tracciabilità flussi finanziari (Legge 136/2010)_allegato 2;
- 4) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni riferita ai giustificativi di spesa di cui alla domanda presentata _allegato 3;
- 5) Dichiarazione di responsabilità – art. 28,2° comma D.P.R. 600/73 – concessione di contributi soggetti a ritenuta del 4%_allegato 4;
- 6) Dichiarazione per la rendicontazione dei giustificativi di spesa _allegato 5.

Non è richiesta la sottoscrizione dei documenti con firma digitale.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: marketing@pec.comune.brescia.it

Farà fede quale data di ricevimento, l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune di Brescia.

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per unità locale. Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità locale, sarà considerata valida solo ed esclusivamente la prima domanda in ordine di protocollo di registrazione del Comune di Brescia, e tutte le domande successive verranno automaticamente annullate.

E' consentita la partecipazione al bando da parte di beneficiari dei precedenti bandi DUC BRESCIA, per i quali è prevista l'ammissione in graduatoria nel rispetto del requisito cronologico di ricezione della

domanda **solo in caso di disponibilità di risorse, e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, a seguito di evasione delle domande pervenute da richiedenti non precedenti beneficiari.**

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione pubblica.

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente bando viene realizzata con una procedura a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Con riferimento alle domande presentate da precedenti beneficiari di contributi riconosciuti a valere su bandi DUC BRESCIA 2020 è prevista l'ammissione delle stesse in graduatoria nel rispetto del requisito cronologico di ricezione **solo in caso di disponibilità di risorse, e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, a seguito di evasione delle domande pervenute da richiedenti non precedenti beneficiari.**

Le domande saranno verificate in base alla regolarità formale, alla completezza della documentazione allegata, al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti nel rispetto delle normative vigenti, alla compatibilità degli interventi con le prescrizioni indicate nel presente bando, al rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione previste dal bando.

L'istruttoria sarà svolta entro il 31.12.2020.

Il Comune di Brescia si riserva la facoltà di richiedere mediante PEC i chiarimenti e le integrazioni documentali che si renderanno necessari. I termini per la risposta specificati nella richiesta non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari dalla data della richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale dell'intera domanda.

Le domande per le quali è richiesta la presentazione di documentazione integrativa potranno essere ammesse con riserva al contributo, che sarà oggetto di successiva conferma al completamento dell'istruttoria integrativa avviata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.

12. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

Il Comune di Brescia effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC).

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Comune, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà dato avvio alle procedure di compensazione che prevedono il versamento dell'importo corrispondente all'inadempienza agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- Ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- Fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 2 (anni) anni dalla data di concessione del contributo stesso;
- conservare per un periodo di almeno 5 (anni) a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- accettare i controlli che Comune di Brescia, Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento.

14. DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l'investimento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a contributo;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni *de minimis* (Regolamento UE n.1407/2013);
- si rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento dandone comunicazione al Comune di Brescia mediante raccomandata o PEC.

In caso di revoca del contributo e qualora lo stesso sia stato erogato, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

15. CONTROLLI

Il Comune di Brescia dispone controlli a campione, durante o successivamente alle fasi di liquidazione dei contributi riconosciuti, allo scopo di verificare l'effettiva fruizione dei servizi e l'effettivo acquisto dei beni oggetto dell'agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "*de minimis*", la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute per la quale è imposto al beneficiario l'obbligo di conservazione per anni 5 (cinque) dall'avvenuta effettiva liquidazione del contributo erogato.

16. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bando è redatto nel rispetto di quanto previsto dal bando e delle seguenti normative:

Normativa dell'Unione Europea

- *Regolamento (UE) n. 1407/2013* della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";

- *Regolamento (UE) n. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 "Definizione di PMI";
- *Comunicazione C (2020) 1863 final* della Commissione del 19 marzo 2020 recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.

Normativa nazionale:

- *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115*, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- *Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione"*;

Normativa regionale:

- *Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6* "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i.;
- *Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9* "Interventi per la ripresa economica";
- *Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2009 n. 10397* "Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999";
- *Deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2019 n. 1833* "Determinazioni in merito alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell'elenco dei distretti del commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397 del 28 ottobre 2009";
- *Decreto Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia 17 marzo 2020 - n. 3454* "Modificazione territoriale del Distretto urbano del commercio di Brescia ai sensi del paragrafo 4 della DGR 28 ottobre 2009 n. 10397;
- *Deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020 n. 3100* "Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana'";
- *Decreto Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia 29 maggio 2020 - n. 6401* "Approvazione del bando «Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana».

17. COMUNICAZIONE L. 241/1990 – RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Si riportano sotto elencate le informazioni di cui alla Legge 241/90 relative al procedimento per il riconoscimento di contributi richiesti al Settore Promozione della città ed eventi, e più precisamente:

1. Amministrazione competente: Comune di Brescia, con sede in Piazza Loggia n. 1;
2. Oggetto del procedimento: Procedimenti per il rilascio/diniego di contributo economico;
3. Ufficio e responsabile del procedimento: Area Cultura, Creatività, Innovazione e Promozione della città – Settore Promozione della Città - Responsabile Dott. Marco Trentini;
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Promozione della città ed eventi - C.da del Carmine n.20, Brescia – commercio@comune.brescia.it ovvero marketing@pec.comune.brescia.it.
Orari di apertura al pubblico con servizio di prenotazione appuntamenti online: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Recapiti telefonici: tel. 030 – 29788877;
4. Strumenti di tutela amministrativa: Avverso il provvedimento di rilascio/diniego è proponibile ricorso innanzi al TAR di Brescia entro 60 giorni o innanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso o dalla sua effettiva conoscenza;
5. Incaricato del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento: Direzione Generale – Responsabile Dott. Giandomenico Brambilla.

18. INFORMATIVA PRIVACY (artt. 13-14 Reg. UE 2016/679)

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") forniti od acquisiti e trattati dagli uffici del Comune nell'ambito del procedimento relativo alla richiesta di contributo, si informa il richiedente che:

1. titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto; protocollogenerale@comune.brescia.it;
2. dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it;
3. i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione del procedimento amministrativo relativo alla presente istanza;
4. il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
5. il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali, mediante l'utilizzo di misure di sicurezza adeguate;
6. le categorie di dati trattati e le modalità sono quelli risultanti dai registri dei trattamenti;
7. la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
8. i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
9. il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del contributo;
10. il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
11. gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy;
12. i dati trattati vengono acquisiti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e delle finalità istituzionali dei trattamenti.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A - PERIMETRO DEL DISTRETTO

ALLEGATO B - MODULO DI DOMANDA